

COMUNE DI TARANO
 PROVINCIA DI RIETI
 002821 - 1010

15

COMUNE DI TARANO SABINO PROVINCIA DI RIETI

P
A
N
O

REGIONE LAZIO
 COMITATO TECNICO CONSULTIVO REGIONALE
 1ª SEZIONE
 VOTO N. 188/5 DEL 7 APR 1989
 VOTO N. 279/2 DEL 9 MAR 1993
 IL SEGRETARIO
 F.to Ing. Alberto PELLARIN

COMUNE DI TARANO
 PROVINCIA DI RIETI
 002880 CSSET.91
 PROT. N. (L) (C) (S)

REGOLATORE GENERALE

tavola

8


NORME TECNICHE DI ATTUAZIONE

REGIONE LAZIO
 ASSESSORATO ALL'URBANISTICA
 ASSETTO DEL TERRITORIO E TUTELA AMBIENTALE
 F.to MASTRANTONI

**ADDEGUAMENTO SECONDO LE PRESCRIZIONI
 DI CUI AL VOTO N° 152/7 (21.3.1987) E N° 108/5
 (7.10.1988) DELLA REGIONE LAZIO**

Attestato con deliberazione C.C. 21 del 3-10-1991
 SI ATTESTA CHE LA PRESENTE COPIA E' CONFORME
 ALL'ORIGINALE DEPOSITATO PRESSO QUESTO UFFICIO.

TARANO 16-03-1992

IL SEGRETARIO COMUNALE


IL SINDACO


Il tecnico incaricato
 DOTT. ANTONIO...

ELABORAZIONE	
REVISIONE	F. - SET. 1991
APPROVAZIONE	

ORDINE DEGLI ARCHITETTI
 FRANCO TRUCCHI
 N° 521
 DI ROMA


TITOLO I - DISPOSIZIONI GENERALI

Capo I - GENERALITA'

Art. I

(Applicazione del Piano)

Ai sensi della Legge 17 agosto n° 1150, modificata con la Legge 6 agosto 1967 n° 765 e dalla Legge 28 gennaio 1977 n° 10, la disciplina urbanistica del territorio comunale viene regolata, per una previsione temporale di anni 10, dalla data di adozione del P.R.G., dalle presenti norme che sono parte integrale del Regolamento Edilizio, e dalle planimetrie di piano.



Art. 2

(Elementi costitutivi del piano)

Il Piano Regolatore Generale è costituito dall'insieme congiunto dei seguenti elaborati:


- 1 - Relazione Generale
- 2 - Norme tecniche di attuazione
- 3 - Tav. 1: Stato di fatto del territorio comunale - Rete viaria principale esistente, vincoli, zone edificate - I:10.000;
- 4 - Tav. 2: Schema infrastrutturale della rete viaria e destinazione d'uso del territorio comunale - I:10.000;
- 5 - Tav. 3: Rete viaria e destinazione d'uso del suolo del centro urbano di Tarano - I:2000;
- 6 - Tav. 4: Rete viaria e destinazione d'uso del suolo della frazione S. Giorgio - I:2000;
- 7 - Tav. 5: Rete viaria e destinazione d'uso del suolo della frazione S. Polo - I:2000;
- 8 - Tav. 6: Rete viaria e destinazione d'uso del suolo della frazione Borgonovo - I:2000;



Art. 3

(Norme generali)

Gli edifici esistenti, alla data di adozione del piano, in contrasto con le destinazioni di zona e con i tipi edilizi previsti dal P.R.G., potranno subire trasformazioni soltanto per essere adeguati alle presenti norme



Handwritten initials

Art. 4

Qualsiasi attività di modificazione di beni immobili che comporti trasformazioni urbanistiche ed edilizie nel territorio del Comune, partecipa agli oneri ad essa relativi e la esecuzione delle opere è subordinata a concessione da parte del Sindaco.

Le previsioni di P.R.G. e/o del relativo Programma Pluriennale di Attuazione non generano la possibilità di trasformazione del suolo e degli edifici ove manchino le opere di urbanizzazione primaria indicate dall'art. 5 n° 3, a meno che i richiedenti la concessione si impegnino, con apposito atto, a realizzarle a propria cura e spese, secondo le leggi e le prescrizioni comunali.

Capo II - INDICI URBANISTICI

Art. 5

(Descrizione degli indici urbanistici)

L'edificazione e l'urbanizzazione nelle varie zone del territorio comunale è regolata dai seguenti indici:

1) - St = Superficie territoriale

Per superficie territoriale, sulla quale si applica l'indice di fabbricabilità territoriale, s'intende un'area non inferiore alla superficie minima di intervento di cui al seguente punto 5), comprendente le aree per l'urbanizzazione primaria e secondaria e la superficie fondiaria. La superficie territoriale va misurata al netto delle zone destinate alla viabilità del P.R.G. (strade, nodi stradali, parcheggi, aree di rispetto, afferenti alle classificazioni A - B - C - D, di cui all'art. 15 delle presenti norme) e delle strade pubbliche esistenti perimetralmente all'area, e al lordo delle strade esistenti previste dal P.R.G., internamente all'area purché classificate del tipo E - F - G all'art. 15 delle presenti norme.

2) - Sf = Superficie fondiaria

Per superficie fondiaria (sulla quale si applicano gli indici di fabbricabilità e di utilizzazione fondiaria If e Uf) si intende quella parte di area residua edificatoria che risulta dalla superficie territoriale St, deducendo le superfi-



53554



13/1/74
2)



Handwritten mark

ci per opere di urbanizzazione primaria S_1 e, quando richiesto, la superficie per opere di urbanizzazione secondaria S_2 . La superficie fondiaria può essere suddivisa in lotti dimensionati secondo la minima unità di intervento.



3) - S_1 = Superficie per opere di urbanizzazione primaria, che comprende le aree destinate a:

- a) strade classificate E - F - G, all'art. 15 delle presenti norme;
- b) spazi di sosta e parcheggio;
- c) aree di verde primario.

4) - S_2 = Superficie per opere di urbanizzazione secondaria

Comprende la somma delle superfici destinate agli spazi pubblici per le attività collettive definite ai sensi dell'art. 3 del D.M. 2 aprile 1968.

5) - S_m = Superficie minima di intervento

Area minima di intervento richiesta dalle norme delle diverse zone per gli interventi sia preventivi che diretti o predefinita graficamente nelle tavole di piano come unità urbanistica per interventi preventivi. (mq.)

6) - R_c = Rapporto massimo di copertura, misurato, in percentuale (superficie coperta, misurata come dal Regolamento Edilizio Superficie fondiaria) riferito a tutte le opere edificate. (%)



- I_t = Indice di fabbricabilità territoriale

Esprime il volume massimo, in mc., costruibile per ogni ha. di superficie territoriale S_t (mc./ha.)

8) - I_f = Indice di fabbricabilità fondiaria

Esprime il volume massimo, in mc., costruibile per ogni mq. di superficie fondiaria S_f (mc./mq.)

9) - I_u = Indice di utilizzazione territoriale

Esprime la superficie utile massima in mq., costruibile per ogni ha. di superficie territoriale S_t (mq./ha.)

10) - I_u = Indice di utilizzazione fondiaria

Esprime la superficie utile massima in mq., costruibile per ogni mq. di superficie fondiaria S_f (mq./mq.)



13-7-94

SP

Per i parametri edilizi:

- SU = Superficie utile
- SC = Superficie coperta
- HF = Altezza delle fronti
- H = Altezza del fabbricato
- V = Volume
- VI = Indice di visuale libera

Art. 6

(Applicazione degli indici urbanistici e dei distacchi)

a) - Gli indici di fabbricabilità e di utilizzazione territoriale I_t e U_t si applicano, nei piani particolareggiati di esecuzione e nelle lottizzazioni convenzionate, cioè nei casi ove è richiesto l'intervento urbanistico ai sensi dell'art. 7 e 8 delle presenti norme. Tali indici sono applicati nelle zone di espansione residenziale e industriale.


b) - Gli indici di fabbricabilità e di utilizzazione fondiaria I_f e U_f si applicano per l'edificazione nei singoli lotti, sia nel caso di attuazione dei piani particolareggiati o di lottizzazione approvate, sia nel caso di edificazione in zone che non richiedono l'intervento preventivo.

Gli indici di fabbricabilità e di utilizzazione fondiaria I_f e U_f specificano rispettivamente i volumi e le superfici costruibili su ciascun lotto.

Nel caso di edificazione successiva ad intervento urbanistico preventivo con i piani di lottizzazione, dovrà essere indicata per ogni zona comprendente più lotti di caratteristiche omogenee, l'indice di fabbricabilità fondiaria sui lotti stessi in modo che la cubatura risultante dalla applicazione degli indici alla superficie dei lotti o dei gruppi di lotti, non risulti superiore alla cubatura risultante dalla applicazione degli indici territoriali alla superficie totale della intera zona interessata dal piano di lottizzazione.

Il distacco fra gli edifici e parte di essi è regolato dal

regolamento della visuale libera, meglio specificato nell'appe-



137.14

[Handwritten signature]

sito articolo del Regolamento Edilizio, e le distanze minime dai confini di proprietà, fra fabbricati o dalle strade, sono stabiliti nel titolo III per le varie zone del P.R.G.

In particolare:

I - Per le distanze minime tra fabbricati:

Nelle zone A, le distanze minime tra i fabbricati non possono essere inferiori a quelle intercorrenti tra i volumi edificati preesistenti computati senza tener conto di costruzioni aggiuntive di epoca recente e prive di valore storico o ambientale.

2 - Per le distanze minime dei fabbricati dai confini di proprietà:

Sono ammesse distanze inferiori fino alla costruzione a confine se trattasi di pareti non finestrate o se è intercorso un apposito accordo tra i proprietari confinanti o se preesiste una parete a confine o nel caso di intervento edilizio preceduto da uno studio planivolumetrico preventivo o da uno strumento urbanistico esecutivo.

Sono ammesse le costruzioni in aderenza sul confine se preesiste un fabbricato la cui parete a confine non abbia finestre o in base ad un progetto unitario che preveda la realizzazione di costruzioni in aderenza.


3 - Per le distanze dei fabbricati fra i quali siano interposte strade:

Le distanze minime tra i fabbricati fra i quali siano interposte zone destinate alla viabilità, con esclusione della viabilità a fondo cieco al servizio dei singoli edifici o di gruppi di edifici e con salvezza delle diverse prescrizioni di cui agli articoli successivi, devono corrispondere alla larghezza della sede stradale maggiore di:

ml. 5,00 per lato per le strade di larghezza inferiore a ml. 7,00;

ml. 7,50 per lato per le strade di larghezza compresa fra i ml. 7,00 ed i ml. 15,00;

- ml. 10,00 per lato per le strade di larghezza superiore




re a ml. 15,00.

Qualora le distanze fra i fabbricati, computate come sopra descritto, risultino inferiori all'altezza del fabbricato più alto, le distanze sono aumentate fino alla misura corrispondente a tale altezza.

Sono ammesse distanze inferiori a quelle indicate nei precedenti commi nel caso in cui l'intervento sia preceduto da uno strumento urbanistico preventivo con previsione planivolumetrica estesa a tutti gli edifici.

d) Nel caso di intervento diretto, la superficie S_f corrisponde alla superficie del lotto al netto della parte eventualmente destinata o da destinarsi a strade od aree di uso pubblico.



13. X. 24



[Handwritten mark]

TITOLO II - ATTUAZIONE DEL PIANO
Capo I - Attuazione del Piano

Art. 7

(Modalità di attuazione del piano)

Il P.R.G. si attua secondo due modi: l'intervento urbanistico preventivo e l'intervento edilizio diretto.

L'intervento urbanistico preventivo è richiesto nelle seguenti zone:

- zone residenziali di espansione
- b) Zona sportiva - c) zona industriale ed impianti produttivi -

In tutte le altre zone il piano si attua mediante l'intervento edilizio diretto.

Art. 8

(Intervento urbanistico preventivo)



Nelle zone ove è previsto l'intervento urbanistico preventivo, la presentazione di un progetto edilizio è subordinata alla preventiva approvazione di un progetto urbanistico di dettaglio, consistente in un piano particolareggiato di esecuzione secondo la procedura prevista dalla legge urbanistica ovvero, in piani di lottizzazione (aventi valore e contenuto tecnico di piani particolareggiati di iniziativa privata), riferiti ad almeno una unità urbanistica nelle tavole del presente P.R.G. o ad una superficie minima d'intervento fissata nelle norme delle varie zone.

Art. 9

(Piani di lottizzazione)

Il piano di lottizzazione deve rispettare le destinazioni di zona indicate nelle tavole del P.R.G., nonché gli indici edilizi e urbanistici e tutte le prescrizioni previste per ciascuna zona dalle presenti norme di attuazione.

L'autorizzazione dei piani di lottizzazione è inoltre subordinata, in base alla Legge 6 agosto 1967 n° 765 integrata dalla Legge



Handwritten mark or signature at the bottom right corner.

28 gennaio 1977 n° 10, alla stipula fra il Comune e la proprietà interessate di una convenzione, riguardante l'incidenza degli oneri di urbanizzazione primaria e secondaria, fissati dalla delibera consiliare in base alle tabelle parametriche emanate dalla Regione a norma dell'art. 5 della Legge 28/I/1977 n° 10.

I modi e i tempi di attuazione, a carico del lettizzante, delle opere di urbanizzazione primaria e secondaria, saranno definiti nella apposita convenzione in base agli articoli 8°II e 13 della Legge 28/I/1977 n° 10.

La domanda di autorizzazione alla lettizzazione deve essere corredata dagli elaborati e dai documenti disposti dal Regolamento Edilizio.

Art. 10

(Opere di urbanizzazione)

Le opere di urbanizzazione primaria sono le strade, gli spazi di sosta e parcheggio, la fognatura, la rete idrica e la rete di distribuzione del gas e della luce, la pubblica illuminazione e il verde.

Le opere di urbanizzazione secondaria sono: opere per la pubblica istruzione, attrezzature per gli spazi pubblici destinati a parco per il giuoco e lo sport, attrezzature pubbliche, culturali, sociali, amministrative e religiose.

Le opere per gli allacciamenti ai pubblici servizi sono: i condotti di fognatura, di adduzione idrica e gas, le linee elettriche, le attrezzature varie e di collegamento con la città e con le zone già urbanizzate, ecc.

La quota parte delle opere di urbanizzazione secondaria a carico del lettizzante è determinata dalla delibera consiliare in base alle tabelle parametriche stabilite dalla Regione a norma dell'articolo 5 della Legge 28/I/1977 n° 10.

Art. 11

(Intervento edilizio diretto)

Nelle zone ove non è richiesta l'intervento urbanistico preventivo ma è previsto l'intervento edilizio diretto, l'edificazione dei



Handwritten signature

singoli lotti è consentita dietro rilascie della concessione con la norma prevista dalla Legge 28/I/1977 n° 10.

L'indice di fabbricabilità fondiaria If, non potrà essere mai maggiore di quelle fissate negli articoli successivi per le varie zone.

Art. 12

(Utilizzazione degli indici sul medesimo lotto a composizione del lotto minimo)

L'utilizzazione degli indici If e It, Uf e Ut, corrispondenti ad una determinata superficie (Sf e St), esclude ogni richiesta di ulteriori concessioni a costruire sulla superficie medesima, salvo il caso di ricostruzione indipendentemente da qualsiasi frazionamento a passaggio di proprietà. Tali superfici (Sf e St) devono essere vincolate in tal senso trascrivendo il vincolo nei modi e forme di legge.

in entrambi i modi di attuazione, l'area di intervento minime, fissata dalle presenti norme, può essere costituita anche da più proprietà, nel qual caso la concessione dell'autorizzazione alla lottizzazione e dalla concessione alla costruzione, sarà subordinata alla stipula tra i proprietari interessati di apposita convenzione da trascrivere alla conservatoria immobiliare.

Art. 13

(Destinazione d'uso)

La destinazione d'uso dei suoli e dei fabbricati deve essere indicata nei progetti di intervento edilizie dirette come in quelli per l'intervento urbanistico preventivo, in base alla prescrizione degli articoli precedenti. Qualunque cambiamento alla destinazione d'uso è subordinato alla autorizzazione della variante da parte del Comune.



13.X.84

Handwritten signature or initials at the bottom right of the page.

TITOLO III - ZONIZZAZIONE

Capo I - Zonizzazione

Art. 14

(Divisione del territorio comunale in zone)

Il territorio comunale è diviso in zone, come risulta dalle tavole di P.R.G., secondo la seguente classificazione:

1) - Zone pubbliche e di interesse generale:

- zone destinate alla viabilità
- zone d'acqua
- zone per attrezzature urbane

2) - Zone residenziali:

- zona storica A
- zona residenziale di completamento B
- zone residenziali di espansione CI, C2, C3.
- zone residenziali di espansione P.E.E.P.

3) - Zone produttive:


- zone agricole normali

4) - Zone a vincolo speciale:

- zone a vincolo cimiteriale
- zone di rispetto all'abitato
- zone verdi di rispetto ai corsi d'acqua
- zone a verde privato

SETTORE URBANISTICO
 SERVIZIO URBANISTICO

Per le zonizzazioni indicate in tavole a diversa scala, fa sempre testo la tavola a scala maggiore.



13-X-Ph

Handwritten initials or signature at the bottom right of the page.

Cape II - ZONE DI USO PUBBLICO E DI INTERESSE
GENERALE

Art. 15

(Zone destinate alla viabilità)

Le zone destinate alla viabilità comprendono:

- a) - le strade
- b) - i nodi stradali
- c) - i parcheggi
- d) - le aree di rispetto

L'indicazione grafica, dei nodi stradali e dei parcheggi ha valore di massima fino alla redazione del progetto dell'opera.


a) - Le strade sono classificate come segue (I):



- A) - Autostrade con funzione nazionale e regionale; sono accessibili solo attraverso stazioni previste ed indicate nelle tavole di P.R.G.
- B) - Strade principali, con funzione prevalentemente regionale; sono accessibili solo attraverso i nodi indicati nelle tavole di P.R.G.
- C) - Strade primarie, con funzione prevalentemente intercomunali; sono accessibili attraverso i nodi indicati nelle tavole di P.R.G. o attraverso eventuali nuove immissioni di strade secondarie, purchè distanti almeno m. 500 dagli accessi preesistenti e da quelli previsti dal P.R.G.
- D) - Strade secondarie, con funzione prevalentemente comunale; sono accessibili mediante normali immissioni dalle strade interne (per le quali sussisterà l'obbligo di dare la



(I) Le strade di cui ai punti A, B, C, D, corrispondono nelle zone esterne all'abitato, alle distinzioni di cui al D.M. I/4/1968. Le presenti norme e quelle contenute nel D.M. I/4/1968, si applicano in base alla classificazione data dalle previsioni di piano alle singole strade prescindendo dalle attuali caratteristiche e dimensioni.



13-X/PC

precedenza), che dovranno distare fra loro almeno m. 250; le costruzioni marginali osserveranno una distanza minima dal ciglio stradale di m. 20 e 10 rispettivamente fuori e dentro del perimetro dei centri abitati.

E) - Strade locali, con funzione prevalentemente urbana o agricola; sono accessibili anche dai lotti in qualunque punto mediante normali immissioni con l'obbligo di dare la precedenza; le costruzioni marginali osserveranno una distanza minima dal ciglio stradale di m. 7,50.

F) - Strade interne con funzione di distribuzione capillare degli autoveicoli. La sezione minima per le strade residenziali a fondo cieco che servono non più di mc. 10.000 non potrà essere inferiore a m. 6.00 ivi compresa la cunetta e il marciapiede.

Per le strade locali non a fondo cieco la sezione minima complessiva da recinzione a recinzione è di m. 10,50.

G) - Ciclabili e pedonali con funzione di distribuzione capillare dei ciclisti e dei pedoni. La sezione delle strade ciclabili è multipla di m. 1,25 con un minimo di m. 2,50. La sezione minima dei pedonali, ivi compresi i marciapiedi, è di m. 1,50. Nell'attuazione del P.R.G. dovranno essere modificate o soppresse quelle immissioni o quegli accessi carrabili esistenti, che risultino difformi dalle presenti norme e dalle indicazioni grafiche del P.R.G.

Le caratteristiche progettuali delle strade e le distanze, delle costruzioni dalle strade sono riportate nella tabella allegata.

b) - I nodi stradali sono i luoghi di confluenza di due o più strade.

c) - I parcheggi pubblici della rete stradale principale primaria e secondaria, sono riportati nella tavola di P.R.G.

In sede di progettazione della rete stradale principale primaria possono essere previsti nuovi parcheggi nelle aree di rispetto stradale.

Stampa circolare con firma e data 13.X.76

Firma

ALZIO
1952/53

CELLA
1952/53


d) - Le aree di rispetto, sono necessarie nella realizzazione delle nuove strade, all'ampliamento di quelle esistenti, od alla protezione della sede stradale nei riguardi dell'edificazione. In tale area è vietata ogni nuova costruzione. E' consentito "una tantum" per gli ampliamenti che si rendessero necessari per la ristrutturazione delle costruzioni esistenti, alla data di adozione del P.R.G., un premio di cubatura, verso il fronte opposto a quello stradale e/o in elevazione per un massimo di 2 piani fuori terra, nella misura del 25% del volume esistente per la costruzione fino a 1.000 mc. Oltre tale cubatura è ammesso ad interventi di restauro ed il consolidamento del fabbricato. Per i distacchi valgono le distanze minime. E' consentito, a titolo precario e mediante apposita convenzione, la costruzione di stazioni di rifornimento per automobili, che non potranno essere collocate ad una distanza minore di quella prevista dai paragrafi precedenti per gli accessi alle sedi stradali. Il limite della fascia di rispetto equivale al limite di edificabilità, salvo diverse prescrizioni riportate nelle norme particolari di zona.

Art. 16

(Spazi di sosta e parcheggi in zone residenziali, o destinate ad attrezzature ed impianti di interesse generale)

Gli spazi di sosta e parcheggi vanno previsti per ciascuna zona e secondo la destinazione d'uso degli edifici nella quantità specificata nella seguente tabella, come opere di urbanizzazione primaria e dovranno essere ubicati marginalmente alla sede viaria o agli edifici e di norma calcolati percentualmente sulla cubatura teorica costruibile, ad eccezione di casi particolari in cui la percentuale va riferita all'unità d'intervento. Le aree di parcheggio relative agli insediamenti esistenti alla data di adozione del P.R.G. sono indicati graficamente nelle tavole, fermo restando che qualsiasi

ASSISTENTE
 GIUR.


 13-X-74

[Handwritten signature]

trasformazione della destinazione d'uso implica l'adeguamento alla tabella seguente.

Oltre a questi vanno previsti gli spazi necessari per la sosta, manovra ed accesso degli autoveicoli, per tutte le nuove costruzioni e ricostruzioni nella quantità specificata all'art. 41 sexies della legge urbanistica modificata, che potranno essere ricavati nelle costruzioni stesse, ovvero in aree esterne di pertinenza oppure promiscuamente, ed anche in aree che non facciano parte del lotto, purché siano asservite all'edificio con vincolo permanente di destinazione a parcheggio a mezzo di atto da trasciversi a cura del proprietario.



MILANO

[Handwritten mark]

Art. 17

(Zone d'acqua)

Le zone d'acqua sono quelle occupate da corsi o specchi d'acqua e le aree, demaniali e private, sui lati dei fiumi e dei torrenti. Dette aree possono essere destinate alle opere di sistemazione idrogeologica, ad usi connessi con le attrezzature per il tempo libero, alle attrezzature tecnologiche che richiedono la vicinanza del corso d'acqua. In tale zona è esclusa la destinazione residenziale.

Art. 18

(Zone per attrezzature urbane)

Le zone per attrezzature urbane sono destinate ai servizi di uso pubblico e di interesse comune.

Tali zone si suddividono: in zone per attrezzature di interesse comune, zone per attrezzature scolastiche, zone a verde pubblico, zone sportive, zone per attrezzature tecnico-distributive.

1) - Zone per attrezzature di interesse comune e zone per attrezzature scolastiche.

Tali zone sono destinate all'istruzione, alle chiese, ai servizi civili, sociali, culturali, sanitari, amministrativi e per pubblici servizi.

In tali zone il piano si attua per intervento edilizio diretto applicando i seguenti indici:

- a) - U_f = indice di utilizzazione fondiaria = 0,6 mq/mq
- b) - Parcheggi inerenti alla costruzione = 5 mq/100 mc
Parcheggi di urbanizzazione primaria (vedi art. 16)
- c) - H = altezza massima = 10,50
- d) - V_l = indice di visuale libera = 0,5

2) - Zone per verde pubblico.

Tali zone sono destinate alla creazione e alla conservazione di aree verdi per il giuoco e per il tempo libero e verranno sistemate con alberature, piante ornamentali, panchine, etc., prendendo cura di riservare la maggior parte degli spazi alle

attrezzature per il giuoco dei bambini, chioschi.

3) - Zone sportiva.

Tali zone sono destinate al giuoco, allo sport ed al tempo libero. In tali zone il piano si attua per intervento urbanistico preventivo applicando i seguenti indici:

- a) - U_f = indice di utilizzazione fondiaria (comprendente gli impianti coperti e scoperti) = 0,40 mq. (Calcio 0,60 mq/mq.
- b) - Parcheggi inerenti alle costruzioni = 5 mq/100mc
- c) - H = altezza massima = 6,50 (10,00 per le palestre)
- d) - V_l = indice di visuale libera = I

4) - Zone per attrezzature tecnico-distributive.

Tali zone sono destinate alla costruzione di mercati, depositi e magazzini di merce all'ingrosso, mostre, officine del gas, impianti di depurazione, acquedotti, distribuzione dell'energia elettrica, caserme, carceri.

In tali zone il piano si attua per intervento edilizio diretto applicando i seguenti indici:

- a) - U_f = indice di utilizzazione fondiaria = 0,6 mq/mq.
- b) - Parcheggi inerenti alle costruzioni = 5 mq/100 mc.
- c) - H = altezza massima = 10,50
- d) - V_l = indice di visuale libera = I

Per tutte le zone indicate, nel caso di realizzazione di attrezzature degli impianti da parte dei privati, i proprietari dovranno cedere al Comune le aree relative alle urbanizzazioni primarie. Per ottenere la concessione alla costruzione le aree in oggetto dovranno essere dotate di urbanizzazione primaria ai sensi del precedente art. 10.



[Handwritten mark]

Capo III - ZONE RESIDENZIALI -

ARTICOLO 19

(Zone residenziali)

Le zone residenziali sono destinate prevalentemente alla residenza.

Da tali zone sono esclusi: depositi e magazzini di merce all'ingrosso, caserme ed istituti di pena, industrie, laboratori per l'artigianato produttivo e quelli per l'artigianato di servizio con macchinario che produca rumore ed odore molesto, maseelli, stalle, scuderie, porcili, pollai industriali, ed ogni altra attivita` che risulti in contrasto con il carattere residenziale della zona.

Sono ammesse stazioni di servizio e di riparazione per autoveicoli, purché sia garantita una superficie di parcheggio privato pari almeno a 10 volte la superficie utile dell'officina e purché i locali siano dotati di ambienti condizionati acusticamente per le riparazioni che implicano rumori molesti, e nei quali l'esito sonoro sia contenuto in 60-70 db.

Nelle zone di completamento con $I_f = 2$ mc/mq sono ammessi laboratori artigianali che non producono rumori o odori molesti.

Le zone residenziali si dividono in:

- C- ZONA STORICA A
- C- ZONA DI COMPLETAMENTO B
- C- ZONA DI ESPANSIONE C
- C- ZONA DI ESPANSIONE P.E.E.P.



ARTICOLO 20

(Zona storica A)

La destinazione d'uso di tale zona e' quella prevista dall'art. 19 delle presenti norme.

La zona storica A sara' suddivisa in:

- Zona storica A1, comprendente fabbricati di valore ambientale, storico e monumentale.

- Zona storica A2, comprendente fabbricati da salvaguardare, isolati non costruiti, il rimanente tessuto urbano.

Per la specifica divisione della zona storica A e' previsto il ricorso al Piano Particolareggiato ai sensi dell'art. 13 della Legge Urbanistica 17.8.1942 n. 1150 e successive modificazioni ed integrazioni.

ZONA A1

Per i fabbricati compresi nella zona A1 e' consentito il risanamento conservativo salvo che per le superfetazioni (parti prive di valore architettonico aggiunte in epoca posteriore alla costruzione del fabbricato), per le quali, nel caso di intervento e' prevista la demolizione ed esclusa la ricostruzione.

Al progetto di restauro o di risanamento deve essere allegata una analisi storico-artistica del fabbricato.

ZONA A2

I fabbricati compresi nella Zona A2 possono essere demoliti e ricostruiti, nel caso di dimostrata indifferibilita' ed urgenza dovuta a fatiscenza o per bonifica igienica, conservando gli allineamenti sul fronte strada e l'altezza esistente.

43-8-94
C. 1150
D. 1150
E. 1150
F. 1150
G. 1150
H. 1150
I. 1150
L. 1150
M. 1150
N. 1150
O. 1150
P. 1150
Q. 1150
R. 1150
S. 1150
T. 1150
U. 1150
V. 1150
W. 1150
X. 1150
Y. 1150
Z. 1150

Solo nel caso di edifici ad un piano si potrà arrivare alla linea di gronda degli edifici vicini per un massimo di due piani, compreso il piano terreno. Per gli edifici che non saranno demoliti e ricostruiti, saranno previsti interventi isolati miranti alla conservazione, al restauro ed alla bonifica igienica delle singole unità immobiliari.

In attesa dell'approvazione del piano particolareggiato sono consentiti interventi che non comportino modifiche o alterazioni al carattere unitario dell'edificio e che prevedono l'esecuzione dei seguenti lavori:

- a) rifacimenti di intonaci interni, pavimenti e tinteggiature; rifacimento o sostituzione di infissi interni;
- b) rifacimento o sostituzione di infissi esterni, mantenendo i tipi originari con divieto di aprire nuovi vani, di modificare le attuali aperture di porte esterne e finestre, nonché le relative cornici, soglie e riquadrature, di modificare i tipi preesistenti di intonaci, rivestimenti e coloriture dei prospetti esterni;
- c) rifacimento di solai di calpestio e di copertura fatiscenti, con l'obbligo di mantenere le caratteristiche dei manti di copertura (coppi alla romana) ed i comignoli e con divieto di incrementare le superfici utili e di modificare la quota d'imposta dei solai stessi;
- d) esecuzione di tramezzi interni, anche allo scopo di realizzare servizi igienici (per i quali si ammette la ventilazione artificiale), con divieto di modificare la struttura muraria esistente, ad eccezione di apertura di indispensabili vani porta di limitata ampiezza.



13-X-94

A handwritten signature or mark, possibly a stylized "S" or "P", located at the bottom right of the page.

ARTICOLO 21

(Zone residenziali di completamento B)

La destinazione d'uso di tali zone e' quella prevista all'art. 19 delle presenti norme.

In tali zone il piano si attua per intervento diretto su di una superficie minima d'intervento $S_m = mq. 600$, salvo il caso in cui la proprieta', alla data di adozione del piano risulti essere inferiore a tale misura. Sono consentiti, nel caso di progettazione coordinata, l'accorpamento dei volumi e la costruzione in aderenza fino ad un fronte massimo di ml. 50.00, previa convenzione tra le parti confinanti.

In tali zone il piano si attua per intervento edilizio diretto, applicando i seguenti indici:

- a) - If = Indice di fabbricabilita' fondiaria = 3,00 mc/mq
- b) - Uf = Indice di utilizzazione fondiaria = 0,60 mq/mq
- c) - H = Altezza massima = 6,50 ml.
- d) - Rc = Rapporto massimo di copertura = 35%
- e) - Vl = Indice di visuale libera = 0,5
 - distanza minima dai confini = 5.00 ml.
 - distanza dal ciglio stradale = 5.00 ml.
- f) - P = Parcheggi inerenti alle costruzioni = 10 mq/100 mc
 - inerenti le opere di urbanizzazione primaria = art. 15
 - Aree a verde condominiale = 3 mq/100 mc
- g) - N = Numero massimo dei piani abitabili = 2

Per ottenere la concessione a costruire le aree in oggetto dovranno essere dotate di urbanizzazioni primarie ai sensi del precedente art.



[Handwritten mark]

ARTICOLO 22


ZONE RESIDENZIALI DI ESPANSIONE C1

La destinazione d'uso di tali zone e' quella prevista all'art. 19 delle presenti norme.

E' obbligatorio l'intervento urbanistico preventivo su di una superficie minima di mq. 10.000, ovvero secondo l'unita' urbanistica individuata e perimetrata nelle tavole di zonizzazione, anche se di superficie inferiore, applicando i seguenti indici:

- a) - It = Indice di fabbricabilita' territoriale = 15.000 mc/ha
- b) - Ut = Indice di utilizzazione territoriale = 2.300 mq/ha
- c) - H = Altezza massima = 6.50 ml.
- d) - VI = Indice di visuale libera con un minimo di ml. 5.00 = 0,5
- e) - P = Parcheggi inerenti le costruzioni = 10 mq/100 mc
- f) - S1 = Aree per opere di urbanizzazione primaria:
 - Parcheggi di verde primario = art. 15
 - Aree di verde primario = 5 mq/100 mc
- g) - S2 = Aree per opere di urbanizzazione second. = 10 mq/100 mc
- h) - Vc = Aree di verde condominiale = 10 mq/100 mc
- i) - N = Numero massimo di piani = 2

I proprietari dovranno cedere al Comune le aree relative alle urbanizzazioni primarie e le aree relative alle urbanizzazioni secondarie nella quantita' prevista alla voce S2; la quota parte delle opere di urbanizzazione secondaria o degli allacciamenti ai pubblici servizi sono determinati come specificato all'art. 10.



[Handwritten mark]

ZONE RESIDENZIALI DI ESPANSIONE C2

La destinazione d'uso di tali zone e' quella prevista dall'art. 19 delle presenti norme. E' obbligatorio l'intervento urbanistico preventivo su di una superficie minima di mq. 10.000, ovvero secondo l'unita' urbanistica individuata e perimetrata nelle tavole di zonizzazione anche se di superficie inferiore, applicando i seguenti indici:

a) - It = Indice di fabbricabilita' territoriale = 2.500 mc/ha

b) - Ut = Indice di utilizzazione territoriale = 5.000 mq/ha

Per l'applicazione degli altri indici si devono seguire le normative espresse ai punti c),d),e),f),g),h),i), dell'articolo 22 delle zone residenziali di espansione C1.

I proprietari dovranno cedere al Comune le aree relative alla urbanizzazione primaria e le aree relative alla urbanizzazione secondaria, nella quantita' prevista alla voce S2.

La quota parte delle opere di urbanizzazione secondaria o degli allacciamenti ai pubblici servizi sono determinati come specificato all'art. 10.

ZONE RESIDENZIALI DI ESPANSIONE C3 (P.E.E.P.)

Le aree interessate alla edificabilita' saranno disciplinate secondo il presente articolo con la stessa normativa della sottozona C1 di espansione residenziale.

ARTICOLO 23

ZONA E - Agricola normale e boschiva -

Tale zona comprende tutte le parti del territorio comunale destinate all'attivita' agricola, silvo pastorale e boschiva.



nonche' all'esercizio delle attivita' connesse con l'agricoltura.

REGIONE AGRICOLA
Nell'ambito della zona agricola lo svolgimento di qualsiasi attivita' (di costruzione, di trasformazione colturale, di allevamento zootecnico, ecc.) sara' finalizzato, per quanto possibile, all'attuazione delle direttive della Comunita'

Economica Europea, per la riforma dell'agricoltura di cui alle leggi nazionali n. 153/1975 e n. 352/1976, recepita dalla legge regionale 27 settembre 1978 n. 63.

La concessione ad edificare in zona agricola puo' essere ottenuta, ai fini della sola produzione agricola, da operatori a qualsiasi titolo.

L'utilizzazione dell'indice previsto dalle norme per la residenza non e' consentita nei riguardi dei fondi frazionati successivamente all'approvazione del presente Piano Regolatore, qualora risulti che sul fondo originariamente esisteva una preesistente costruzione la quale aveva utilizzato in tutto o in parte l'indice stesso.

L'utilizzazione dell'indice di fabbricabilita' corrispondente ad una determinata superficie esclude ogni richiesta successiva di altra concessione alla edificazione sulla superficie stessa, indipendentemente da qualsiasi frazionamento o passaggio di proprieta'.

Nell'ambito della zona agricola la destinazione d'uso di ogni locale deve essere chiaramente specificata nei progetti e vincolata agli scopi previsti, trascrivendo il vincolo nei modi e forme di legge.

Ai fini dell'applicazione dei parametri urbanistici non e' consentito l'accorpamento di lotti non contigui anche se



13/1/78

PH

appartenenti ad un'unica azienda.

Non e' consentita l'apertura e la coltivazione di cave che non siano comprese nel Piano Regolatore vigente o in sue successive varianti, nonche' alcuna attivita' connessa allo sfruttamento delle risorse del sottosuolo.

Per le cave eventualmente esistenti e non rappresentate negli elaborati di piano, puo' essere consentita l'ulteriore coltivazione solo sulla base di un progetto di utilizzazione globale del giacimento con relativa convenzione ed atto d'obbligo per l'esecuzione delle opere di urbanizzazione primaria necessarie al proseguimento della coltivazione stessa e delle opere di sistemazione delle parti gia' sfruttate.

Nella zona agricola e' esclusa ogni lavorazione di tipo insalubre, ai sensi del D.M. 12 febbraio 1971.

E' fatto inoltre divieto di manomettere alberi o nuclei alberati non strettamente connessi con l'attivita' agricola e le utilizzazioni legnose o che presentano caratteristiche di pregio ambientale.

Nell'ambito della zona agricola e' vietato procedere alla costruzione di nuove strade e a modifiche sostanziali di quelle esistenti senza che cio' non sia previsto dal Piano Regolatore Generale vigente o in sue successive varianti. Fanno eccezione le strade poderali e quelle consortili, e le strade che, comunque, assolvono le funzioni di queste ultime.

Non e' consentita inoltre l'installazione di impianti di demolizione di auto e relativi depositi: tale attivita' deve trovare opportuna collocazione all'interno della zona industriale e/o artigianale e non deve comunque essere visibile dalle strade

Stampa circolare con testo illeggibile e firma
13-X-72

Firma

di primaria importanza.

E' consentita, invece, la realizzazione di acquedotti, fognature, elettrodotti, linee telefoniche ed impianti di depurazione per i quali valgono, comunque, i vincoli di rispetto previsti dal piano e dalla legislazione vigente.

Per tutti gli interventi di nuove costruzioni o di ampliamento edilizi ammessi nelle zone agricole e' sempre richiesta l'osservanza del D.I. 1/4/1968 n. 1404, fatte salve eventuali prescrizioni delle norme tecniche di attuazione.


Nell'ambito della zona omogenea E si distinguono le seguenti sottozone:

SOTTOZONA E1 - AGRICOLA NORMALE -

In essa sono consentite soltanto costruzioni a servizio diretto dell'agricoltura: abitazioni, fabbricati rurali quali stalle, porcilaie, silos, serbatoi idrici, ricoveri per macchine agricole, tettoie ecc..

Per le costruzioni gia' esistenti prima dell'adozione del P.R.G. e' ammesso un ampliamento "una tantum" per miglioramento igienico-funzionale in relazione a comprovate necessita' nei seguenti limiti:

- incremento di volume pari al 30%, con un massimo di 100 mc., per unita' abitative attuali di superficie netta minore di 90 mq.
- incremento di volume pari al 20% con un massimo di 75 mc., per unita' abitative attuali di superficie netta compresa tra 90 mq. e 110 mq.
- incremento di volume pari al 10% con un massimo di 90 mc., per unita' abitative attuali di superficie netta compresa tra 110 mq. e 130 mq.



13-X-P4

- nessun incremento di volume e' ammissibile per unita' abitative di superficie netta superiore a 130 mq. -

Gli indici edilizi e i parametri urbanistici sono come di seguito stabiliti:

- indice di fabbricabilita' fondiaria $I_f = 0,07$ mc/mq, di cui 0,03 mc/mq riservato alle residenze rurali;
- numero massimo dei piani: 2; ✓
- altezza massima: ml. 6.50;
- distanza minima dai confini: ml. 10.00;
- distacco minimo dal ciglio stradale: come da D.I. n. 1404/68;
- Superficie minima d'intervento: mq. 10.000.

E' consentita la realizzazione di manufatti accessori su superfici inferiori all'ettaro, nei limiti pero' di un lotto minimo di 5.000 mq. e fermo restando l'indice di fabbricabilita' fondiaria $I_f = 0,04$ mc/mq.

SOTTOZONA E2 - AGRICOLA BOSCHIVA E DI SALVAGUARDIA AMBIENTALE -

In detta zona e' vietata la realizzazione di qualsiasi tipo di costruzione ed ogni intervento che possa alterare l'assetto e l'andamento naturale del suolo.

Per particolari esigenze strettamente connesse all'esercizio delle attivita' forestali e' consentito, solo sulla base di una superficie minima d'intervento di 30.000 mq., la realizzazione di manufatti di ricovero e di deposito con un indice di fabbricabilita' fondiaria di 0,001 mc/mq, una cubatura massima di 100 mc. ed un'altezza massima di ml. 3.50.

L'utilizzazione forestale e' subordinata ai piani di assestamento boschivo da sottoporre all'approvazione dell'Assessorato



A handwritten signature or mark at the bottom right of the page.

regionale all'Agricoltura e Foreste ed ai competenti organi statali.

C A P O V - ZONE A VINCOLO SPECIALE -

ARTICOLO 24

(Zone a vincolo cimiteriale)

Le zone a vincolo cimiteriale sono destinate alle attrezzature cimiteriali, e nelle relative aree di rispetto sono consentite soltanto piccole costruzioni per la vendita di fiori o di oggetti per il culto e onoranze dei defunti. La concessione o l'autorizzazione alle piccole costruzioni di cui sopra saranno a titolo precario.

ARTICOLO 25


(Zone di rispetto all'abitato)

Nelle zone di rispetto all'abitato e' vietato qualsiasi tipo di nuova costruzione ed e' imposto il mantenimento dell'ambiente naturale esistente. Le costruzioni esistenti in questa zona, alla data di adozione del piano, possono essere ampliate "una tantum" nella misura del 25% della superficie utile attuale.

ARTICOLO 26

(Zone verdi di rispetto ai corsi d'acqua)

Nelle zone verdi di rispetto ai corsi d'acqua sono consentite soltanto le opere necessarie alla manutenzione e al potenziamento delle alberature e del verde esistente alla sistemazione idrogeologica dei terreni.



ARTICOLO 27

(Verde Privato)

Le zone a verde privato sono poste a servizio degli edifici esistenti, dei quali e' consentita la trasformazione, sempre che non siano di particolare pregio storico monumentale, con un incremento, "una tantum", del 10% della superficie esistente alla data di adozione del P.R.G.

In tali zone sono imposti il rispetto e la manutenzione delle alberature e del verde esistente.

C A P O V I

- DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI -

ARTICOLO 28

(Negozii)

La costruzione di nuovi negozi, e le trasformazioni di quelli esistenti, e' disciplinata dalle seguenti norme:

a) - Nelle zone storiche o di ristrutturazione dei piani che non prevedono zone direzionali, non esistono limitazioni riguardanti il numero e il genere dei negozi a condizione che la superficie di ogni unita' non sia inferiore a 40 mq.

b) - Nelle zone di completamento e di espansione residenziale del centro urbano la costruzione dei negozi e' soggetta alle seguenti prescrizioni:

- il volume destinato a negozio non puo' superare l'1% del volume totale costruito e la superficie di ogni unita' negozio non deve essere inferiore a 25 mq.



[Handwritten mark]

- i negozi vanno raggruppati per un minimo di 100 mq. di superficie totale in un'unica soluzione architettonica.

- i negozi di cui al comma precedenti debbono essere destinati alla vendita di beni di consumo correnti o all'artigianato di servizio.

c) - Nelle zone residenziali di espansione delle frazioni la costruzione dei negozi e' soggetta alle seguenti prescrizioni:

- i negozi vanno raggruppati per un minimo di 100 mq. di superficie totale in un'unica soluzione architettonica.

- la superficie minima di ogni unita' negozio non puo' essere inferiore a 25 mq.

d) - Nelle zone storiche e nelle zone di completamento residenziali dei piani che prevedono zone direzionali, sono consentiti soltanto i trasferimenti della superficie di vendita preesistente alla data di adozione del piano nell'ambito delle rispettive zone.


Nella zona storica e' consentita la costruzione di nuovi negozi a condizione che siano destinati alla vendita di prodotti selezionati.

ARTICOLO 29

(Strade esistenti al momento dell'adozione del P.R.G. e loro modifiche)

Le strade locali esistenti nelle zone di completamento al momento dell'adozione del P.R.G., siano esse pubbliche, di uso pubblico o privato, non possono essere destinate ad uso diverso da quello attuale o concordato fra privati o tra Comune ed i privati.

Soltanto nel caso di Piano particolareggiato di esecuzione,



redatto per iniziativa pubblica, si possono attuare quelle modifiche di tracciato, di sezione o di destinazione che risultino legate al nuovo assetto viario previsto dal P.R.G.

ARTICOLO 30

(Concessione Edilizia in deroga)

Il rilascio della Concessione Edilizia in deroga alle norme di attuazione del P.R.G. e' consentito alle seguenti condizioni:

- a) che si tratti di edifici pubblici o di pubblico interesse;
- b) che sia stata richiesta ed ottenuta l'autorizzazione della Regione;
- c) che il rilascio della concessione sia preventivamente deliberato dal Consiglio Comunale;
- d) che siano rispettate le disposizioni di cui all'art. 3 della Legge 21.12.1955 n. 1357.

La deroga, in ogni caso, non deve comportare ne' un aumento dei volumi edilizi realizzabili in base all'indice di edificabilita' di zona, ne' una diversa destinazione d'uso rispetto a quella ammessa dal P.R.G..

ARTICOLO 31

(Norme riguardanti la godibilita' generale delle attrezzature e delle strutture edilizie) - Barriere Architettoniche -

Per facilitare la vita di relazione di tutti i cittadini, compresi gli anziani e i portatori di minorazioni, sulla base di quanto contenuto e prescritto dalla legge 30.3.1971 n. 118 artt. 27 e 28, dalla legge 9.1.1989 n. 13, dal D.P.R. 27.4.1978 n. 384 e dalle leggi regionali n. 570/74 e 72/75 art. 4, nella



elaborazione degli strumenti attuativi del P.R.G. (piani particolareggiati, piani per l'edilizia economica e popolare e piani di lottizzazione convenzionata) le soluzioni progettuali urbanistico-architettoniche dovranno tener conto delle cosiddette "barriere architettoniche" e cioè degli ostacoli che incontrano individui con difficoltà motoria nel muoversi nell'ambito degli spazi urbani e negli edifici. Tali ostacoli sono costituiti essenzialmente da elementi altimetrici che si incontrano lungo i percorsi (gradini, risalti, dislivelli, scale ecc..) ovvero da esiguità di passaggi e ristrettezze di ambienti (strettezze, cabine di ascensori, apertura di porte, ecc..).



Il rilascio della concessione, da parte del Sindaco, per la costruzione e per la ristrutturazione di impianti, attrezzature ed edifici pubblici e/o aperti al pubblico (attrezzature scolastiche e culturali, locali per mostre, attrezzature sanitarie, ambulatori, attrezzature ricettive, commerciali, alberghiere, campeggi, ristoranti, sale per riunioni, teatri, cinematografi, ecc..) è subordinato ad una effettiva verifica tecnica, da parte della Commissione Edilizia, che il progetto sia tale, tra l'altro, da consentire il superamento delle cosiddette "Barriere architettoniche" nel pieno rispetto di quanto prescritto dal D.P.R. 27.4.1978 n. 384, in particolar modo nei riguardi dell'accessibilità e dell'uso fondamentale.



Di tale verifica dovrà essere dato atto nel parere della Commissione Edilizia.

Le prescrizioni del precedente comma vanno rispettate anche nel caso di costruzione di edifici con destinazione residenziale ricadente nell'ambito di piani di edilizia economica



e popolare, ovvero per edifici per i quali siano stati previsti contributi e/o agevolazioni da parte dello Stato, della Regione e di altri Enti Locali.

Il rilascio di certificazione di agibilita' e/o di abitabilita' e' condizionato alla verifica tecnica che sia stato ottemperato a quanto contenuto nel progetto approvato anche sotto l'aspetto in questione.

ARTICOLO 32

USI CIVICI

I terreni che risultano far parte del demanio collettivo o che risultano essere privati gravati da uso civico o per i quali pendono controversie od esistano denunce di uso civico, non possono essere interessati da edificazione o da utilizzazione non compatibili con la gestione collettiva dei terreni ai fini agro-silvo-pastorali. Non potranno essere utilizzati per il conseguimento di eventuali lotti minimi imposti dallo strumento urbanistico per l'edificazione anche ove si ipotizzi che la stessa sia ubicata all'esterno del lotto sottoposto a vincolo in quanto tali aree sono sottoposte solo alla normativa prevista dalla legge 1766 del 16.06.1927.

ARTICOLO 33

(Norme transitorie)


E' ammessa, per i fabbricati esistenti all'atto di adozione del piano, la costruzione in muratura di autorimesse private per numero di macchine pari a quello degli alloggi, a confine di proprieta' e con un'altezza massima di m. 1.20 furi terra.

Stampa circolare con il numero 110 e la data 13-X-94, seguita da una firma.

REGIONE
CANTONE

REGIONE
CANTONE

Alla scadenza del termine di 2 anni, i proprietari dei fabbricati muniti di autorimesse private abusive o provvisorie (prefabbricati in lamiera) dovranno rimuovere le installazioni stesse.



22/4/94

